

9 – LINEE GUIDA SULLE OPERAZIONI SIGNIFICATIVE E CON PARTI CORRELATE

1. PREMESSA

Conformemente al Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana il Consiglio di Amministrazione riserva ai propri preventivi esame ed approvazione le operazioni aventi un significativo rilievo economico, patrimoniale e finanziario, ivi comprese le più significative operazioni con parti correlate, ed assoggetta a particolari criteri di correttezza sostanziale e procedurale tutte le operazioni con parti correlate.

2. OPERAZIONI SIGNIFICATIVE

Sono sottratte alla delega conferita ai consiglieri delegati le decisioni che concernono Operazioni Significative.

Per **Operazioni Significative** si intendono quelle che, di per sé, sottopongono la società alla necessità di comunicazione al mercato accompagnata da una situazione contabile predisposta ad-hoc secondo le prescrizioni delle autorità di vigilanza dei mercati¹.

Quando venga a presentarsi la necessità per la Società di dar corso ad operazioni significative, i consiglieri delegati metteranno a disposizione del Consiglio di Amministrazione con ragionevole anticipo un quadro riassuntivo delle analisi condotte in termini di coerenza strategica, di fattibilità economica e di atteso ritorno per la Società.

3. OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Sono sottratte alla delega conferita ai consiglieri delegati determinate decisioni che concernono Operazioni con Parti Correlate, mentre tutte le Operazioni con Parti Correlate sono sottoposte a particolari criteri di correttezza sostanziale e procedurale.

Sono **Parti Correlate**, fatte salve integrazioni che l'evoluzione della normativa potesse comportare, quelle indicate nello schema allegato A.

3.1 OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE SOTTOPOSTE ALLA PREVENTIVA APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO

Oltre alle Operazioni Significative, devono essere sottoposte alla preventiva approvazione del Consiglio le Operazioni con Parti Correlate (ad esclusione delle operazioni infragruppo che non siano atipiche o inusuali) che:

- (i) abbiano valore, in ogni singolo esercizio sociale, maggiore di euro 10.000.000 (dieci milioni); o maggiore del 30% del valore totale previsto dalla Società per operazioni della medesima natura; o maggiore del 5% del valore totale del volume d'affari prevedibile della Parte Correlata in questione;
- (ii) abbiano ad oggetto il marchio Fiat od altri beni di pari interesse aziendale; oppure
- (iii) abbiano una durata prevista superiore all'esercizio sociale di riferimento.

Il Consiglio dovrà essere adeguatamente informato sulla natura della correlazione, le modalità esecutive dell'operazione, le condizioni temporali ed economiche per il suo compimento, sul procedimento valutativo seguito, sull'interesse e le motivazioni sottostanti ed eventuali rischi per il Gruppo.

¹ Attualmente Comunicazione Consob n. DIS/98081334 del 19 ottobre 1998

Ciascun consigliere che abbia un interesse, anche potenziale o indiretto nell'operazione, ne informa tempestivamente ed esaurientemente il Consiglio e si allontana dalla riunione consiliare al momento della deliberazione.

Per interesse indiretto si intende fra l'altro un interesse che riguarda gli immediati famigliari ed i conviventi del consigliere, potenzialmente in grado di influenzare il consigliere o esserne influenzati nei loro rapporti con il Gruppo; in ogni caso si considerano immediati famigliari il coniuge non legalmente separato, i parenti e gli affini entro il secondo grado.

Il Consiglio, al fine di evitare che un'Operazione con Parti Correlate venga conclusa a condizioni difformi da quelle che sarebbero state verosimilmente negoziate fra parti non correlate, potrà richiedere che l'operazione venga conclusa con l'assistenza di uno o più esperti che esprimano una opinione sulle condizioni economiche e/o sulle modalità esecutive e tecniche e/o sulla legittimità dell'operazione. La scelta degli esperti di cui avvalersi dovrà ricadere su soggetti di riconosciuta professionalità e competenza (banche, società di revisione, studi legali ed ulteriori esperti di specifica competenza tecnica) e dei quali dovrà essere riconosciuta l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse in relazione all'operazione.

3.2 OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE NON SOTTOPOSTE ALLA PREVENTIVA APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO

Le Operazioni con Parti Correlate diverse di quelle di cui al punto 3.1 non necessitano della preventiva approvazione del Consiglio, e sono oggetto di presentazione periodica al Consiglio da parte dei consiglieri muniti di delega.

Nel riferire periodicamente al Consiglio, i consiglieri delegati dovranno fornire informazioni sulla natura della correlazione, le modalità esecutive dell'operazione, le condizioni temporali ed economiche per il suo compimento, sul procedimento valutativo seguito, sull'interesse e le motivazioni sottostanti ed eventuali rischi per la Società.

4. APPLICAZIONE DELLE LINEE GUIDA

I consiglieri muniti di delega dovranno far sì che Fiat S.p.A. e le società controllate si conformino ai principi di comportamento descritti in queste Linee Guida.

Ciascun consigliere dovrà comunicare alla Società le informazioni necessarie a consentire alla stessa l'assolvimento degli obblighi derivanti dall'attuazione delle Linee Guida.

Approvazione: Consiglio di Amministrazione del 31 ottobre 2002

In vigore: Dal 1° gennaio 2003

ALLEGATO A

Le **Parti Correlate** sono definite come segue:

- a) i soggetti che controllano, sono controllati da, o sono sottoposti a comune controllo con l'emittente;
- b) gli aderenti, anche in via indiretta, a patti parasociali di cui all'art. 122, comma 1, del D. Lgs. n. 58/98, aventi per oggetto l'esercizio del diritto di voto, se a tali patti è conferita una partecipazione complessiva di controllo;
- c) i soggetti collegati all'emittente e quelli che esercitano un'influenza notevole sull'emittente medesimo;
- d) coloro ai quali sono attribuiti poteri e responsabilità in ordine all'esercizio delle funzioni di amministrazione, direzione e controllo nell'emittente;
- e) gli stretti familiari delle persone fisiche ricomprese nelle lettere a), b), c) e d);
- f) i soggetti controllati dalle persone fisiche ricomprese nelle lettere b), c), d) ed e), o sui quali le persone fisiche ricomprese nelle lettere a), b), c), d) ed e) esercitano un'influenza notevole;
- g) i soggetti che hanno in comune con l'emittente la maggioranza degli amministratori.